

# Disegno di legge di stabilità 2015

## Schede di lettura

1. Scheda di lettura lavoro
2. scheda di lettura mezzogiorno
3. scheda di lettura industria
4. scheda di lettura infrastrutture
5. scheda di lettura ambiente
6. scheda di lettura salute e sicurezza

Roma, 29 ottobre 2014

## Lavoro

### **Art.5, co. 1 - Deduzione Irap**

Viene ammessa in deduzione dall'imponibile Irap, dal 1 gennaio 2015, la quota relativa al costo del lavoro per il personale a tempo indeterminato. La agevolazione non è vincolata a nuove assunzioni.

*Si tratta di una riduzione significativa del costo del lavoro, che costituisce un positivo aiuto all'economia in un momento di grave e durevole difficoltà economica.*

### **Art. 11, co.1 - Finanziamento riforme Jobs Act e ammortizzatori in deroga**

Viene istituito presso il Ministero del lavoro un apposito Fondo con dotazione di 2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015 finalizzato all'attuazione dei provvedimenti normativi in via di approvazione, contenuti nel disegno di legge governativo c.d. "Jobs act", relativi alla riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori in deroga, alla riforma dei servizi per il lavoro, al riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva, alla tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, alla riduzione degli oneri diretti e indiretti relativi al contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

*E' positivo che si preveda un finanziamento a regime per l'attuazione delle riforme relative al lavoro in via di approvazione, ma l'entità di tale finanziamento, pari a 2 miliardi annui, è largamente insufficiente tenendo conto dell'ambito molto vasto dei provvedimenti in cantiere. Inoltre non è chiaro quale dovrebbe essere il costo relativo all'attuazione del nuovo contratto a tutele crescenti, visto che in altra parte del disegno di legge di stabilità viene finanziato lo sgravio triennale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (in cui sembrano essere ricomprese le assunzioni effettuate con il contratto a tutele crescenti).*

*La criticità maggiore è quella che si presenterà nel 2015, anno in cui sarà purtroppo ancora molto forte l'incidenza degli ammortizzatori in deroga.*

*Se, infatti, si tiene conto che nel biennio 2013-2014 la spesa per gli ammortizzatori in deroga è stata di circa 2,5 miliardi annui, è evidente che i 2 miliardi stanziati per il 2015 sono del tutto insufficienti per fronteggiare sia l'attuazione delle riforme previste sia il finanziamento degli ammortizzatori in deroga, pur sommando ad essi i 600 milioni che la legge Fornero aveva già previsto per finanziare questi ultimi per l'anno 2015.*

*Infine manca nel disegno di legge di stabilità la proroga, ed il relativo rifinanziamento, di tutta una serie di norme specifiche che vengono prorogate di anno in anno (aumento della copertura dei contratti di solidarietà di tipo a), proroga delle norme relative ai contratti di solidarietà di tipo b), possibilità, per chi percepisce ammortizzatori sociali, di svolgere lavoro accessorio nel limite massimo di 3.000 euro con possibilità di cumulo con l'indennità di sostegno al reddito).*

### **Art.12, co. 1 e 2 – Sgravio triennale per nuove assunzioni a tempo indeterminato**

Per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, effettuate nel corso dell'anno 2015 viene riconosciuto ai datori di lavoro, per un periodo massimo di tre anni, lo sgravio complessivo dei contributi previdenziali, esclusi i premi Inail, nel limite di un importo massimo pari a 8060 euro annui.

Sono escluse le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato e quelle per cui si è già stato goduto il beneficio, nonché le assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, considerando società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti.

Sono contemporaneamente cancellati i benefici contributivi volti a favorire le assunzioni di disoccupati di lunga durata di cui di cui all'articolo 8, comma 9, della legge n. 407/90, per le quali dovrebbe valere il nuovo incentivo.

La norma è finanziata con 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e con 500 milioni per il 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Piano di Azione Coesione che risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.

Inoltre all'art.45, co. 8 e 9, si prevede una ulteriore copertura a valere, da una parte, sulle risorse stanziare dall'art.1, legge 247/07 per favorire il pensionamento anticipato dei lavoratori occupati in lavori usuranti per 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, dall'altra sulle risorse derivanti dal contributo dello 0.30% destinate ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, per un importo pari a 20 milioni di euro per il 2015 ed a 120 milioni di euro a regime, a partire dal 2016.

*Consideriamo positiva la forte incentivazione delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, che peraltro si viene a sommare alla deduzione Irap, nelle quali sembrano ricomprese le assunzioni con contratto a tutele crescenti.*

*Tuttavia perché si possano avere effetti significativi è necessario estendere la durata da tre anni a cinque e specificare che deve trattarsi di assunzioni che danno luogo ad occupazione aggiuntiva per l'impresa, ad esempio rispetto alla media occupazionale dell'impresa nell'anno precedente, ad evitare che possa trattarsi di assunzioni sostitutive.*

*Inoltre escludere le assunzioni con contratto di apprendistato dal nuovo incentivo equivale a scoraggiare questo contratto, già oggi poco utilizzato.*

*In ogni caso le incentivazioni possono spostare le preferenze dei datori di lavoro da contratti meno tutelati a contratti più tutelati, risultato comunque molto significativo, ma di per sé non sono sufficienti a creare nuova occupazione.*

*Siamo invece molto critici riguardo alle coperture della norma, che ancora una volta vengono individuate in parte spostando risorse già destinate a finanziare misure relative al lavoro. In particolare è grave che si determini una decurtazione, a regime, di 120 milioni di euro annui, delle risorse destinate ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, ad oggi le uniche risorse effettivamente spese per realizzare politiche attive del lavoro.*

**Art.26, co.1 e co. 11 – Taglio risorse per assunzione ispettori del lavoro e decontribuzione contrattazione di secondo livello**

Viene abrogata la norma (art. 14, co. lett. a del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145) che autorizzava il Ministero del lavoro ad assumere 250 ispettori al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

*Siamo molto critici sulla riduzione di risorse volte a finanziare le ispezioni contro il sommerso.*

Viene ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015 il Fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'art. 1, co. 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

*L'ulteriore riduzione di 200 milioni di euro “a decorrere dal 2015” (quindi si tratta di una decurtazione a regime) depotenzia il fondo e si collega all'assenza, nel disegno di legge di stabilità per il 2015, di qualunque norma che rifinanzi il regime di detassazione, connesso all'erogazione di premi ed emolumenti collegati all'aumento della produttività, effettuata tramite la contrattazione di secondo livello.*

*Si ritiene che il Fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi vada ripristinato dell'ammontare necessario a sostenere la contrattazione di secondo livello e vadano almeno prorogate per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, confermando l'agevolazione di cui all'art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n° 228 (imposta sostitutiva del 10% dell'imposta personale sul reddito e delle addizionali).*

## Fondi europei e politiche per il Mezzogiorno

Alcuni articoli del disegno di legge, fanno riferimento, da differenti punti di vista ai finanziamenti per la coesione economica e territoriale, che lo ricordiamo riguardano tutte le regioni ed in particolare quelle meridionali.

**L'articolo 12, commi 3 e 4**, prevede di impiegare ben 1/3 delle risorse del Piano di azione coesione, circa 3 miliardi e mezzo di euro, per finanziare gli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato, previste dall'articolo 12.

Il riferimento è alle risorse non impegnate entro settembre 2014. Ciò determinerà il defianziamento di programmi di investimento, da realizzare prevalentemente nelle regioni Campania, Calabria e Sicilia, a valle di una analisi di andamento dei programmi stessi, fatta dal Gruppo di azione coesione.

**L'articolo 36** relativo al pareggio di bilancio delle regioni al comma 4 prevedeva l'esclusione dai saldi, sia di competenza che di cassa, di 500 milioni di euro delle spese sostenute dalle regioni per il cofinanziamento dei fondi europei strutturali e d'investimento (ESI).

Le modifiche apportate a seguito della richiesta di ulteriore riduzione delle spese da parte della Commissione europea Unione europea ha determinato la eliminazione di questo già insufficiente finanziamento.

Si corre un forte rischio di blocco della spesa dei finanziamenti europei relativi alla programmazione 2007-2013. Il cofinanziamento nazionale ricadrà all'interno dei patti di stabilità e le regioni a volte pur avendo risorse in cassa non possono spendere e rendicontare per il rischio di infrangere il patto di stabilità interno. Ricordiamo a questo proposito che i finanziamenti da spendere entro il 2015 ammontano ancora a circa 15 miliardi, sarebbe pertanto essenziale anzitutto dal punto di vista finanziario mettere le regioni in grado di poter effettuare i pagamenti richiesti dai progetti e le opere in corso di realizzazione.

**L'articolo 44 , comma 32 – 39**, è particolarmente composito ed interviene soprattutto sul fondo di rotazione. Il fondo, allocato presso il Ministero delle finanze, è il supporto finanziario per i fondi ESI e contiene sia le risorse del cofinanziamento nazionale, che i rimborsi rientranti dalla Commissione europea, man mano che i finanziamenti comunitari vengono spesi e certificati a Bruxelles.

L'articolo prevede che il fondo di rotazione possa dare anticipazioni ai Ministeri autorità di gestione di programmi, ai programmi di cooperazione territoriale ed, infine, per la messa a punto del nuovo sistema di monitoraggio della spesa previsto dai nuovi regolamenti comunitari per agevolare la comunicazione elettronica tra Italia e la Commissione europea. Infine, si attribuisce alla struttura di valutazione finanziaria UVER la responsabilità di autorità di audit. Ovvero di verifica della correttezza finanziaria delle operazioni svolte.

**I commi 38 e 39**, invece, prevedono un incremento di 90 milioni di euro per il programma per le aree interne per il periodo 2015-2017. Queste risorse si cumulano con quelle stanziare dalla legge di stabilità 2014, con quindi un totale di 180 milioni fino al 2017. Tuttavia la

distribuzione annuale prevista determina una riduzione dei finanziamenti disponibili per il 2015 che passano da 43,5 milioni a 23 milioni di euro.

### **Sviluppo e riequilibrio territoriale ( Fondo sviluppo e coesione)**

Dalla lettura delle tabelle allegate alla legge di stabilità 2015, si constata una riduzione di circa 470 milioni a carico del fondo sviluppo e coesione relativo alla programmazione dei periodi passati.

Per quanto riguarda la programmazione 2014-2020 già si possono registrare alcune riduzioni di quanto inizialmente previsto.

La Legge di Stabilità 2014 prevedeva per il settennio la attribuzione di circa 54,8 miliardi, con una riserva da assegnare di circa 10 MLD. Di questi erano però stati iscritti in bilancio soltanto 1 miliardo e 550 milioni per gli anni 2014-2015 2016.

La Legge di Stabilità rimodula, come sempre la allocazione delle risorse. Infatti prevede 446,3 milioni per il 2015, 985,2 milioni per il 2016 e circa 2,5 miliardi per il 2017. Con una riduzione complessiva di circa 2,1 MLD.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 in milioni di €. Confronto Legge di Stabilità 2014 -2015

|                       | 2014 | 2015  | 2016  | 2017   | 2018 e successivi | Totale Previsto al 2020    |
|-----------------------|------|-------|-------|--------|-------------------|----------------------------|
| <b>Stabilità 2014</b> | 50   | 500   | 1000  |        |                   | 43.848,0 + riserva del 20% |
| <b>Stabilità 2015</b> |      | 446,3 | 985,2 | 2481,7 | 35.155,7          | 39.068,9                   |

#### Commento

*In termini di sviluppo e coesione territoriale il disegno di legge di Stabilità 2015 è debolissimo. Continua ,come precedenti provvedimenti, ma con maggiore intensità a ridurre le risorse disponibili per i territori. Sarà infatti improbabile che, se funziona il meccanismo di sgravio contributivo per le assunzioni, esso determini effetti nel mezzogiorno tali da coprire anche solo la metà delle risorse prese dal Piano di azione Coesione, avendo tali aree un tessuto produttivo molto più debole.*

*Annulata dall'ultima revisione la quota che le regioni potranno tenere fuori dai Patti di stabilità e quindi difficile per le regioni la spesa dei 15 MLD di fondi del periodo 2007 – 2013, salvo non si riesca a concordare a livello di unione la esclusione dal Patto di stabilità degli investimenti fatti per cofinanziare i fondi europei. Di qualche utilità è invece la possibilità di accedere alle anticipazione del fondo di rotazione ed anche l'incremento delle risorse per le aree interne, che tuttavia per il 2015 avrà una disponibilità ridotta.*

*La Legge di Stabilità inoltre registra il taglio apportato al Fondo sviluppo e coesione con il decreto Sblocca Italia e riduce ulteriormente le risorse disponibili in tale fondo per lo sviluppo per la nuova programmazione.*

*In complesso, dal punto di vista dello sviluppo territoriale, il nostro giudizio non può che essere dubbioso e critico. Si perpetua il gioco ormai scoperto di attribuire risorse alla coesione in misura consistente e poi di ridurle di anno in anno. Questo determina non solo incertezza di finanziamento, ma anche un clima ostile e falso in cui si presume che le risorse per le aree più svantaggiate siano maggiori di quanto effettivamente speso.*

*Non possiamo che dirci preoccupati e richiedere al governo un maggiore impegno :*

- sia per allocare le risorse necessarie a rendere possibile la spesa dei fondi europei, attraverso un opportuno finanziamento del fondo di compensazione che consente di collocare il cofinanziamento fuori dal patto di stabilità;*
- sia per rendere più efficace la azione di supporto alle strutture responsabili della gestione dei finanziamenti e non operare riallocazione di risorse, se non spese, in territori differenti da quelli a cui i fondi sono destinati.*

*Sono questi i vincoli essenziali se effettivamente si vuole finanziare la coesione territoriale.*

## **Attività Produttive**

### **Premessa**

In mancanza dei numeri di riferimento dell'intera manovra (allegato 1 vuoto) e della relazione d'accompagnamento che ne spieghi il senso, è difficile valutare l'impatto della manovra per il 2015, tenendo conto che il profilo recessivo della congiuntura è ancora in corso e che nel 2014 il PIL sarà negativo. I tagli e i reimpieghi avranno effetto diverso sulla congiuntura: certo l'effetto recessivo dei tagli, anche se colpiscono inefficienze, incerto l'effetto espansivo dei reimpieghi (riduzione fiscale), sui consumi e soprattutto sugli investimenti, data la fase di deflazione-recessione. Rimane il margine di *accrescimento del deficit*, circa lo 0,7 del PIL, da finanziare con il ricorso al debito, ma va misurato sul PIL 2014, ancora incerto.

Al di là dei numeri e della relativa certezza delle coperture relative ai tagli, nel decreto appaiono "clausole di salvaguardia" dei conti pubblici (aumento aliquote IVA agevolate e ordinarie), in funzione, ci si augura, della vigilanza della Commissione Europea.

La parte relativa agli investimenti è affidata soprattutto alle semplificazioni burocratiche ed alle agevolazioni del decreto "Sblocca-Italia" e alla proroga per il 2015 degli incentivi per ecobonus e ristrutturazioni. Troppo poco, si spera nel piano Juncker da 300 miliardi.

In attesa che il DDL venga ufficializzato negli atti parlamentari, dopo il controllo della Presidenza della Repubblica, si segnalano alcuni articoli, che in senso lato sono interessanti per i settori dell'industria. Purtroppo non vi sono specifiche misure di politica industriale. D'altronde è anche vero che la Legge di stabilità in fondo rappresenta un insieme di norme a carattere contabile.

#### **Art. 5: Deduzione del costo del lavoro da imponibile IRAP**

La deduzione (dal 2015) è positiva e coinvolge tutti i settori produttivi, relativamente al costo del lavoro dei *contratti a tempo indeterminato*. L'aliquota IRAP torna comunque, già da quest'anno al 3,9%, dal 3,5% previsto dal decreto Irpef della scorsa estate.

#### **Art. 7: Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e regime opzionale**

Tale misura rimodula quella già prevista nel DL 23/12/13, n. 145, convertito con L. 21/2/14, n. 9. Anche in questo caso il settore industria è coinvolto alla pari di altri settori, anche se le attività di ricerca previste nell'allegato intercettano in specifico proprio il settore industria e nel testo si fa specifico riferimento a prototipi industriali.

#### **Art. 8: Ecobonus e ristrutturazione**

La proroga a tutto il 2015 delle detrazioni per i lavori di ristrutturazione, che favoriscono il risparmio energetico, è certamente positiva per il settore edile.

#### **Art. 19: Imprese**

c.1) È prevista una non precisata riduzione (manca sia la quantità che l'allegato) di trasferimenti (incentivi) alle imprese pubbliche e private.

c.3) Viene limitato al solo 2014 e non più fino al 2015 il contributo per la rottamazione in caso di acquisto di un nuovo autoveicolo.

#### **Art. 26: Riduzione delle spese ed interventi correttivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

c.10) è prevista la riduzione a partire dal 2015 della dotazione del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all'art. 1, cc.



67 e 68 della L. 247/07. (Occorre segnalare che la riduzione parte dal 2015 ma non si specifica in quale quantità annuale in quanto già in base alla legge 228/12, art. 1, c. 249, il Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' ridotto di 32 milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro per l'anno 2014, 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni di euro per l'anno 2016, 88 milioni di euro per l'anno 2017, 94 milioni di euro per l'anno 2018, 106 milioni di euro per l'anno 2019, 121 milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni di euro per l'anno 2021 e di 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022).

## Infrastrutture

### Analisi

La Legge di Stabilità prevede **un piano da 6,4 miliardi** per le infrastrutture, che si aggiungono ad **altri 4 mld** già previsti dal decreto Sblocca Italia.

Quindi il piano infrastrutture del Governo è, nel suo complesso, da circa 10 miliardi.

I 6,4 miliardi del piano sono “di competenza”, la “cassa” ovvero la concreta disponibilità delle risorse sarà garantita, su impegno del ministro Lupi, attraverso anticipazioni in base ad un accordo con Cassa Depositi e Prestiti e con la BEI (Banca Europea degli investimenti).

Nel dettaglio, le risorse della Legge di Stabilità, previste negli articoli 17 e 19, vengono così suddivise:

Alta Velocità Brescia - Verona = 1,5 miliardi

Alta Velocità Verona - Padova = 1,5 miliardi

Tunnel del Brennero = 570 milioni

Terzo Valico = 400 milioni

Anas - manutenzione straordinaria = 500 milioni

Anas - assi di competenza = 1 miliardo

RFI - manutenzione straordinaria = 500 milioni

Opere di accesso ai porti = 300 milioni

A queste misure si aggiungono 500 milioni per il rinnovo del parco dei mezzi pubblici, messi a disposizione delle regioni perché dal primo gennaio 2019 non potranno più girare autobus euro zero in Italia.

Inoltre la Legge di Stabilità prevede l'allentamento di 1 miliardo circa del Patto di Stabilità Interno che verrà utilizzato dai comuni per realizzare opere medio piccole.

### **Commento**

*Le misure per le Infrastrutture vanno valutate positivamente, perché appaiono come un primo intervento per risollevare un settore strategico per lo sviluppo e la ripresa economica del Paese e profondamente in crisi, a causa della carenza degli investimenti pubblici e del costante calo degli occupati.*

*Inoltre è condivisibile la scelta di concentrare le risorse su poche opere considerate prioritarie, da concludere in tempi rapidi.*

*Importante anche l'attenzione riservata alle opere medio piccole, fondamentali per lo Sviluppo dei territori, che saranno più facilmente realizzabili grazie al previsto allentamento del Patto di Stabilità per i comuni.*

*Ricordiamo da ultimo, per avere un quadro completo della situazione, che le misure si aggiungono alle altre importanti adottate con il Decreto Sblocca Italia (semplificazione degli iter realizzativi; “revoche” degli investimenti da opere che non rispettano i tempi; assegnazione di tempistica certa alle opere in base alla effettiva cantierabilità; attribuzione dei poteri sostitutivi ai commissari straordinari per grandi opere; incentivazione del finanziamento privato tramite l'abbassamento della soglia per il credito di imposta (Ires e Irap) da 200 a 50 mln).*

## **Politiche Ambientali**

Il riferimento più significativo è l'articolo 8 : Ecobonus e ristrutturazioni.

Un deciso apprezzamento merita il dispositivo che conferma il bonus fiscale per gli interventi di efficienza energetica nelle abitazioni mantenendo la detrazione fiscale del 65 % delle spese sostenute da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, mentre la legislazione corrente prevedeva una riduzione della defiscalizzazione al 50%.

La stessa cosa avviene per la defiscalizzazione degli interventi di efficienza energetica per le parti comuni o che interessano tutte le unità immobiliari che compongono il singolo condominio che mantengono la defiscalizzazione del 65% delle spese sostenute per l'intero 2015 , mentre la legislazione vigente prevedeva la riduzione al 50% a partire dal luglio 2015.

Lo stesso articolo conferma a tutto il 2015 sia il provvedimento di defiscalizzazione del 50% delle spese sostenute nelle ristrutturazioni edilizie , mentre la normativa corrente prevedeva una riduzione al 40 % e si conferma la detrazione del 65% delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza sismica per tutto il 2015 , mentre anche per queste era previsto una riduzione al 50%.

E' confermato anche il dispositivo di defiscalizzazione del 50% delle spese sostenute per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ e classe A per i forni finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto della ristrutturazione.

Considerazioni.

Positivo il giudizio di conferma degli eco bonus che soprattutto per la parte riferita all'efficientamento energetico e alle ristrutturazioni edilizie hanno costituito un vero argine alla caduta degli investimenti nel settore delle costruzioni. Si stima che gli investimenti privati ammonteranno per il 2014 a oltre 34 miliardi con uno sviluppo occupazione di oltre 400 mila unità.

Sarebbe il caso comunque di migliorare il dispositivo a favore degli interventi nei complessi edilizi di grandi dimensioni e dei grandi condomini o con la disposizione di accordi di programma con tra pubblico e privati nella rigenerazione di interi quartieri . Mentre per quanto riguarda gli acquisti dei mobili andrebbe sganciato il bonus dalla ristrutturazione introducendo solo il vincolo della certificazione ambientale dei beni acquistati. Sarebbe un modo corretto per favorire i "buoni" consumi , di prodotti cioè che hanno maggiore possibilità di essere stati realizzati dall'industria nazionale. Quindi non il rilancio di consumi qualsiasi , ma rilancio di consumi di qualità ambientale e di qualità sociale.

**Manca decisamente invece un segnale forte per la bonifica dell'amianto** , che ormai costituisce un vero attentato alla salute pubblica per la vetustà delle coperture in cemento amianto degli immobili pubblici e privati.

Bisogna porre con decisione la richiesta che l'ecobonus per le abitazioni private e per gli immobili e i capannoni industriali **sia almeno del 65% delle spese sostenute in tre quote annuali di pari importo**. E' un dispositivo già previsto per il credito di imposta per le donazioni a favore dei beni culturali . Riteniamo che la salvaguardia della salute pubblica abbia un valore almeno equivalente a quella dei beni culturali.

Un messaggio altrettanto forte deve essere dato nei confronti degli immobili pubblici : gli interventi di bonifica dell'amianto negli edifici pubblici deve essere prioritario o congiunto a quelli della messa in sicurezza sismica e dell'efficientamento energetico.

**In particolare per le scuole e gli ospedali è possibile e necessario disporre il contributo dell'Inail , coerentemente alla sua missione di prevenzione , assicurando l'emanazione di bandi per contribuire alla bonifica dell'amianto nelle scuole e negli ospedali fino ad un contributo massimo al 50% delle spese.**

Mancano del tutto riferimenti sullo stato del fabbisogno finanziario per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico e sulle risorse urgenti e necessarie per la bonifica e la reindustrializzazione dei siti inquinati di rilevante interesse nazionale . Sono argomenti per i quali bisognerebbe aprire un tavolo di confronto a Palazzo Chigi con il coinvolgimento dei diversi ministeri interessati a partire dal ministero dell'Ambiente, dell'Agricoltura e dello Sviluppo economico.

## Salute e Sicurezza

In tema di salute e sicurezza sul lavoro il seguente articolo richiederebbe una integrazione o modifica.

### **Art. 41**

#### ***(Verifica straordinaria nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica)***

1. Ai fini di efficientare l'utilizzo del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale e procedere tempestivamente alla corretta ricollocazione del predetto personale allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'articolo 1, comma 88, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: "88. A decorrere dal 1° gennaio 2015, è stabilita una verifica straordinaria, con lo scopo di accertare la permanenza delle condizioni psico-fisiche del personale sanitario dipendente degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dichiarato inidoneo alla mansione specifica, di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001. La permanenza dei requisiti sanitari previsti dai provvedimenti di inidoneità di cui al precedente periodo viene accertata a cura delle Unità Operative Medico-legali dell'INPS competenti per domicilio dell'Azienda o dell'Istituto con eventuale sussidiarietà in ambito regionale. Resta salva la facoltà del dipendente, previa richiesta, di essere sottoposto a verifica presso l' Unità Operativa Medico-legale INPS competente per la sua residenza. Le Unità Operative Medico-legali dell'INPS per l'attività di verifica straordinaria di cui alla presente legge possono avvalersi, sulla base di specifiche convenzioni tra Regioni e INPS, di risorse umane e strumentali degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Entro il 31 gennaio 2015 ciascuno degli enti di cui al presente comma trasmette all' Unità Operativa Medico-legale dell'INPS competente per domicilio dell'Azienda o dell'Istituto, l'elenco dei dipendenti per i quali sono stati adottati i provvedimenti di inidoneità di cui al primo periodo, corredato dalla relativa documentazione sanitaria, riferita a ciascun lavoratore. Le modalità di comunicazione ai dipendenti delle date previste per gli accertamenti, nonché i criteri di programmazione delle relative attività, sono stabiliti dall'INPS. In caso di mancata presentazione a visita del dipendente, senza giustificare la ragione dell'assenza, si procede ai sensi dei CCNL vigenti. L'INPS comunica al datore di lavoro gli esiti degli accertamenti svolti, trasmettendo, per ciascun dipendente interessato, una relazione medico-legale in busta chiusa al datore di

lavoro, il quale procede alla notifica della relazione medico legale al dipendente. Avverso il giudizio medico-legale è ammesso ricorso giudiziario nei termini previsti dall'articolo 42, comma 3, della legge n. 326 del 2003. Il personale che dovesse risultare, sulla base della predetta relazione medico-legale, idoneo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, è ricollocato, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, allo svolgimento delle predette mansioni, nell'ambito della medesima ASL di appartenenza, dando priorità alla riassegnazione sul territorio. Qualora, per motivi organizzativi, non fosse possibile ricollocare il personale nelle mansioni del proprio profilo professionale nell'ambito della medesima ASL di appartenenza o del medesimo Istituto di appartenenza, si procede seguendo le vigenti disposizioni contrattuali in materia di mobilità. La verifica straordinaria di cui al presente comma, da completarsi entro il 31 dicembre 2015, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.

#### *Commento*

**In tale articolo si prevede che** “La permanenza dei requisiti sanitari previsti dai provvedimenti di inidoneità di cui al precedente periodo viene accertata a cura delle Unità Operative Medico-legali dell'INPS”.

**Assunto che la disposizione prevista è assolutamente sostenibile, occorre però rilevare che l'INPS è un istituto che non ha le competenze adeguate per poter verificare in modo adeguato l'inidoneità dei lavoratori alla mansione specifica.**

**Difatti, nel testo dell'articolo, si richiama in modo puntuale l'art.42 del d.lgs.81/08 s.m., facendo così un indiretto riferimento alla figura del medico competente, unico soggetto titolato a conoscere le caratteristiche psico-fisiche richieste per poter svolgere una determinata mansione all'interno di uno specifico contesto lavorativo.**

**In tal senso non si può prevedere che il controllo introdotto sia gestito solo dalle “Unità Operative Medico-legali dell'INPS”, ma a queste andrà affiancato o un medico competente o eventualmente personale medico dell'INAIL.**